

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2006819**
Data: **29/10/2019**

Oggetto: **adesione al servizio di consultazione – fatture elettroniche**
Allegati: **no**

ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE - FATTURE ELETTRONICHE

Gentile Associato,

entro il **31 ottobre p.v.** i contribuenti soggetti all'obbligo della fattura elettronica hanno la facoltà di aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per gli utenti.

Nel periodo che intercorre dalla data del 1° gennaio fino alla data del 31 ottobre, l'Agenzia delle Entrate procede alla temporanea memorizzazione delle fatture elettroniche in conformità alle indicazioni ricevute dal Garante per la protezione dei dati personali, al solo scopo di **acquisire alcuni dati di natura fiscale contenuti nelle fatture e realizzare un servizio facoltativo che prevede la possibilità di consultare o scaricare i documenti in formato XML** transitati attraverso il Servizio di Interscambio (SdI).

Il **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** viene attivato solo dopo avere aderito a uno specifico Accordo tra Agenzia delle Entrate (che assumerà il ruolo di responsabile del trattamento dati) e il contribuente (che manifesta la volontà di aderire al servizio e presta il proprio consenso all'Agenzia per memorizzare e conservare i dati delle fatture in formato elettronico).

I contribuenti che aderiranno al servizio entro il **prossimo 31 ottobre** potranno consultare e scaricare tutte le fatture ricevute a partire da inizio anno. Ricordiamo che i dati che verranno conservati dall'Agenzia delle Entrate sono tutti i dati contenuti nell'articolo 21 del D.P.R. 633/72 ad eccezione dei dati relativi alla quantità e qualità dei beni e dei servizi.

In **caso di mancata adesione**, l'Agenzia delle Entrate cancellerà tutti i files delle fatture elettroniche memorizzati durante il periodo transitorio entro il termine di 60 giorni e i dati relativi alle fatture elettroniche emesse dai contribuenti verranno conservati solo per le normali attività istituzionali e per i consueti controlli automatizzati (fino al decorso dei termini per gli eventuali accertamenti).

È obbligatorio aderire? E se un contribuente non aderisce al servizio?

Nelle varie FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 25 del 19 luglio 2019, si può leggere che in caso di mancata adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate effettuerà i **controlli incrociati** con i dati fiscali che memorizzerà anche se dovesse eliminare il file completo della fattura elettronica in seguito alla mancata adesione al servizio.

In buona sostanza, i **dati rilevanti ai fini fiscali** resteranno a disposizione dell'Agenzia anche nel caso in cui il contribuente non aderisca all'accordo di servizio per la consultazione e la conservazione delle fatture elettroniche.

È stato chiarito che la mancata adesione al servizio di consultazione non comporta l'inserimento del contribuente nelle black list dei soggetti potenzialmente a rischio. La mancata adesione non

rappresenta di per sé un elemento di valutazione nell'ambito dell'attività di analisi del rischio condotta dal fisco.

La finalità del servizio di **consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** ha come finalità quella di rendere più chiaro e trasparente il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente ed è stato pensato in aggiunta al software gestionale del contribuente per la gestione elettronica delle fatture.

Per concludere, la mancata adesione al servizio non inibisce i controlli incrociati da parte del fisco e, a detta del fisco, non crea una disparità di trattamento rispetto a tutti quei contribuenti che daranno il proprio consenso all'archiviazione completa dei dati.

Chi decide di procedere con l'attivazione ha a disposizione, per la consultazione e l'acquisizione, **l'intero file di tutte le fatture elettroniche**. E può decidere di revocare il servizio con effetto immediato in qualsiasi momento.

I file delle fatture elettroniche memorizzati vengono cancellati entro 60 giorni dal termine del periodo di consultazione: **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio**.

Nel caso in cui non si sia espresso il consenso, l'Agenzia delle Entrate procede alla rimozione dei file **entro 60 giorni dal termine stabilito per effettuare l'adesione**.

Ma se **un solo soggetto**, cedente/prestatore o cessionario/committente, ha dato il consenso alla memorizzazione dei dati, il portale rende disponibili le informazioni **esclusivamente a colui che ha effettuato l'adesione**.

Dopo aver recapitato la fattura al destinatario, l'Agenzia delle Entrate memorizza solo i **dati fattura che non riguardano la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi**, mentre cancella tutti gli altri dati, se **nessuna delle due parti ha attivato la funzione** di consultazione.

Ai fini delle funzioni di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche, c'è anche la **possibilità di affidarsi a un intermediario delegato** per l'adesione in argomento.

Dal momento che il meccanismo è stato rivisto in maniera sostanziale, in seguito alle indicazioni del Garante per la privacy, nella **risoluzione numero 62/E pubblicata il 26 giugno 2019** si specifica che:

"le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla predetta data non consentono agli stessi di effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti; per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione".

In altre parole, chi ha acquisito le deleghe prima del 21 dicembre 2018 per utilizzare il servizio deve provvedere a **farsi delegare di nuovo** dai contribuenti per cui ha bisogno di attivare la funzione e utilizzare i servizi di consultazione.

Si invitano i **signori Associati**, di valutare attentamente l'adesione al servizio fornito dall'Agenzia delle Entrate di consultazione delle fatture elettroniche in scadenza il prossimo 31 ottobre 2019, rivolgendosi anche al proprio professionista di riferimento.

Cordiali saluti.

Per **A.GI.SCO**.

Studio Lerro - Bondavalli